SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 agosto 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 luglio 2016.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969, con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015 e 29 aprile 2015 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Visto l'art. 35 del decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 ottobre 2015, con il quale è stato conferito al dott. Onofrio Cutaia l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015, foglio n. 4313;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante intese ad ottenere l'inserimento di due nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazione già presente in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale del 15 febbraio 2016 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Reggio Emilia, relativo al parere sull'attrazione «Free Fall»;

Visto il verbale del 19 agosto 2015 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Calto (RO), relativo al parere sull'attrazione «Turbo 360»;

Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 3 dicembre 2015 e del 21 aprile 2016, dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, n. 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

SEZIONE I

Medie attrazioni

Caduta Libera (Free Fall).

«Montagna d'aria costituita da materasso gonfiabile di m. 8,00 x 6,00 x 2,00 che ammortizza la caduta in piena sicurezza e divertimento, su cui gli utenti possono saltare da una struttura metallica sulla quale sono poste due piattaforme rispettivamente a circa m. 3,5 e m. 5,00 di altezza».

Grandi attrazioni

Capovolta 360°.

«Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, costituita da una colonna verticale, che può ruotare sul proprio asse di 360° solo nel caso del fissaggio al suolo. Al vertice della colonna è applicato un centro di rotazione, al quale sono appesi due bracci metallici contrapposti che ruotano l'uno in senso opposto all'altro, fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 360°.

Ogni braccio rotante supporta ad una estremità un contrappeso e all'altra estremità quattro vetture, ognuna delle quali ospita due passeggeri, garantendo, in sicurezza, la massima visibilità e libertà di movimento di gambe e braccia (max 8 passeggeri per braccio). La ritenuta del passeggero è di tipo singolo con "maniglione sovraspalla"».

Art. 2.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

SEZIONE I

Medie attrazioni

Minislitta.

«Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza dal suolo alla piattaforma di partenza di inizio scivolata non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di scala o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte più bassa».

Roma, 18 luglio 2016

Il direttore generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
CUTAIA

p. *Il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno*
PIANTEDOSI

16A05699

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2016.

Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (Decreto n. 96077).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 21 dicembre 2015 presso la sede della Provincia autonoma di Trento tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Trento espressa il 28 aprile 2016;

Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato fondo di solidarietà del Trentino, d'ora in avanti fondo.

2. Il fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione autonoma dell'INPS.

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Art. 2.

Finalità e campo di applicazione

1. Il fondo è volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del

decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui al comma 1, la consistenza dell'organico è determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validità per l'intero anno, sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno precedente. In fase di prima applicazione, la consistenza dell'organico è determinata sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese precedente l'entrata in vigore del presente decreto. Per i datori di lavoro che iniziano l'attività nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attività. Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al fondo con riguardo alle imprese escluse dall'ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

4. A decorrere dalla data di istituzione del fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

5. I datori di lavoro aderenti al fondo possono aderire a fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 costituiti successivamente a livello nazionale. In tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarietà bilaterale, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al fondo. Il comitato amministratore del fondo può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, già aderenti al fondo residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 3 non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Il Fondo ha le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

8. Le prestazioni del fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data della domanda di concessione del trattamento.

9. Ai fini del requisito di cui al comma 8, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

10. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.

11. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il fondo è gestito da un comitato amministratore composto da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 21 dicembre 2015, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilità di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo;
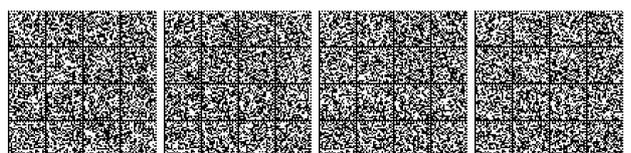
2. Il comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze nonché da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Trento, in possesso dei requisiti di onorabilità previsi dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze è riconosciuto, a valere sulle disponibilità del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato;

4. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. I componenti del comitato amministratore non possono ricoprire la carica per più di due volte consecutive;

5. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale;

6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti;

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti aventi diritto al voto;

8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente;

9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, anche con modalità telematica, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo;

10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il procedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva;

11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 4.

Compiti del comitato di amministrazione

1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

c) monitorare l'utilizzo delle risorse per i settori economici, sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS;

d) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria.

2. Il fondo può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:

a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;

b) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

3. Le domande di concessione delle prestazioni possono essere presentate successivamente alla piena operatività del Fondo e per periodi successivi.

Art. 6.

Assegno ordinario

1. L'importo dell' assegno ordinario di cui all'art. 5, comma 1, è pari all'integrazione salariale, è calcolato con le medesime modalità ed è ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del fondo;

2. La prestazione è autorizzata per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola domanda e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile;
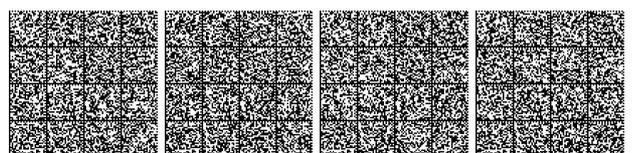
3. Per ciascuna unità produttiva l'assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;

4. Il fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo;

6. L'accesso all'assegno ordinario è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Le aziende associate ad un ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il medesimo ente;

7. Le domande di accesso all' assegno ordinario, corredate di tutte le informazioni previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariali ordinarie o straordinarie, devono essere presentate all'INPS, sede di Trento, non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

8. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'assegno ordinario non può essere erogato per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda;

9. Il comitato amministratore valuta le domande di assegno ordinario presentate secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria;

10. Allo scopo di fruire dell'assegno ordinario, il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue;

11. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti ad accogliere le domande di assegno ordinario, le risorse stesse sono assegnate ai richiedenti secondo i criteri e le modalità stabilite dal comitato amministratore;

12. Il comitato amministratore può subordinare l'accesso ripetuto all' assegno ordinario da parte dello stesso datore di lavoro al preventivo accoglimento delle richieste presentate per la prima volta da altri datori di lavoro;

13. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria;

14. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Art. 7.

Modalità di erogazione dell'assegno ordinario

1. L'assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

2. L'importo dell'assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno ordinario non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della erogazione dell'assegno ordinario a concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

4. Il comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.

Art. 8.

Assegno straordinario

1. L'accesso all'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali;

2. L'importo dell'assegno straordinario è pari alla somma delle seguenti voci:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

3. Per l'assegno straordinario, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per l'erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di 60 mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche di sostegno al reddito, le prestazioni del fondo sono ridotte in misura corrispondente;

4. Il fondo provvede a versare, per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.

5. Per ottenere l'assegno straordinario il lavoratore deve rinunciare al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva e ad altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva per i casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la prestazione è cumulabile con il reddito derivante da eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento dell'assegno.

6. Il fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Art. 9.

Contributi ai programmi formativi

1. L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.

2. I contributi al finanziamento di programmi formativi sono erogati nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale non può essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

Art. 10.

Finanziamento

1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5, è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45 per cento, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni ai sensi dell'art. 2;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore. Per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime tredici settimane nel biennio, il contributo addizionale è elevato all'8 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore;

c) un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro, a copertura dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*, ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 149 del 2015;

3. Il 25 per cento del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui al comma 1, lettera *a)*, è destinato alle tutele integrative in termini di importo e di durata rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro da definirsi, nella misura e nella durata, con successivo decreto, tenuto conto di eventuali accordi collettivi intervenuti tra le parti istitutive;

4. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 11.

Obblighi di bilancio

1. Il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità;

2. Gli interventi a carico del fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite;

3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro;

4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui al comma 3, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del medesimo datore di lavoro, è modificato nel modo seguente: dieci volte negli anni 2016 e 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo;

5. Il fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al
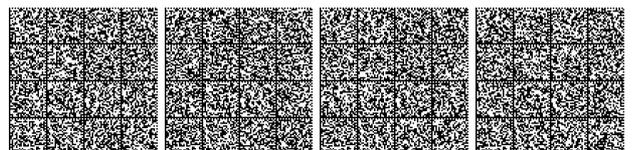
fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio, secondo le seguenti scadenze:

a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore;

b) ogni tre anni;

c) in ogni caso in cui il comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.

6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 5, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore;

7. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 6, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con il responsabile del dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 6, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2825

16A05703

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2016.

Scioglimento della «Monte Faito», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la nota del Commissario governativo dott. ing. Pierluigi Brancia d'Apricena del 16 maggio 2016, con la quale si comunica una situazione debitoria della Coop. Ed. «Monte Faito» di Napoli a seguito delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 8864/2010 del 23 agosto 2010 nei confronti della sig.ra Patrizia Minichini e n. 10493 del 9 luglio 2014 in favore del sig. Giovanni Palmentieri, cui si aggiungono i costi della gestione commissariale;

Preso atto dalla visura camerale che la Coop. Ed. «Monte Faito» di Napoli ha depositato l'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 2007;

Considerato che la cooperativa risulta ancora proprietaria di cespiti catastali, come risulta dalle visure catastali trasmesse dall'Agenzia delle entrate di Napoli con nota del 21 luglio 2015;

Ritenuto di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore in quanto la Coop. Ed. «Monte Faito» ha omesso di depositare il bilancio di esercizio dall'anno 2007 e si trova in una rilevante situazione debitoria;

Vista la ministeriale n. 6488 del 9 giugno 2016 con la quale questa Direzione ha chiesto al Prefetto di Napoli di pronunciarsi in ordine all'assenza di eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di Commissario liquidatore al dott. Fernando Del Rosso;

Tenuto conto che nei termini previsti la Prefettura medesima non ha dato riscontro alla ministeriale sopra citata, questa Amministrazione può pertanto procedere all'affidamento di detto incarico;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monte Faito» con sede in Napoli, codice fiscale 80087560639, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fernando Del Rosso, nato a Caserta il 4 settembre 1976, codice fiscale DLRFNN76P04B963E, con studio in Caserta, Via E. Ruggiero, 123.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: PALLAVICINI

16A05713

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2016.

Modifica del decreto 3 luglio 2015, recante: «Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico - Annualità 2015.».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 162 del 15 luglio 2015, recante la misura dell'arresto temporaneo 2015 dell'attività di pesca ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2016, recante la misura dell'arresto temporaneo 2016 dell'attività di pesca;

Visto il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di alcune zone di tutela biologica, tra le quali quella sita nella Fossa di Pomo, finalizzate principalmente alla protezione delle specie *Merluccius merluccius* e il *Nephrops norvegicus*;

Tenuto conto della rilevanza dal punto di vista biologico ed ai fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo, che richiede ulteriori urgenti misure di gestione;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:

a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;

b) in un piano pluriennale;

c) in una zona di restrizione della pesca;

d) nella pesca a fini scientifici;

e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15;

Ritenuto di dover stabilire le misure di gestione dell'area marittima denominata Fossa di Pomo, tenendo conto delle valutazioni scientifiche ancora in corso, nonché delle discendenti valutazioni di impatto socio-economico;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale 3 luglio 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Fossa di Pomo

1. Dalla data del 26 luglio 2015 fino al 16 ottobre 2016, nell'area marittima individuata nell'allegato 1 al presente
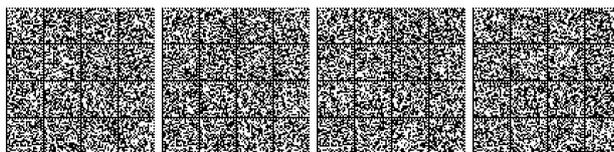
decreto, fermo restando il divieto di pesca con il sistema a strascico effettuata con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e/o reti gemelle a divergenti:

a) il transito, effettuato dalle suddette unità da pesca, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore ai 7 nodi. È comunque sempre vietato il transito alle suddette unità da pesca, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante;

b) le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca oltre allo strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono esercitare l'attività di pesca previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.».

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2016

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

ALLEGATO *1*

Area marittima individuata di cui all'art.6

Point	LONG WGS	LAT WGS
1	15,2750	43,5341
2	14,9776	43,0909
3	14,4925	42,8302
4	14,9935	42,5867
5	15,0967	42,8278
6	15,3032	42,9270
7	15,4916	43,2906
8	15,5536	43,4126
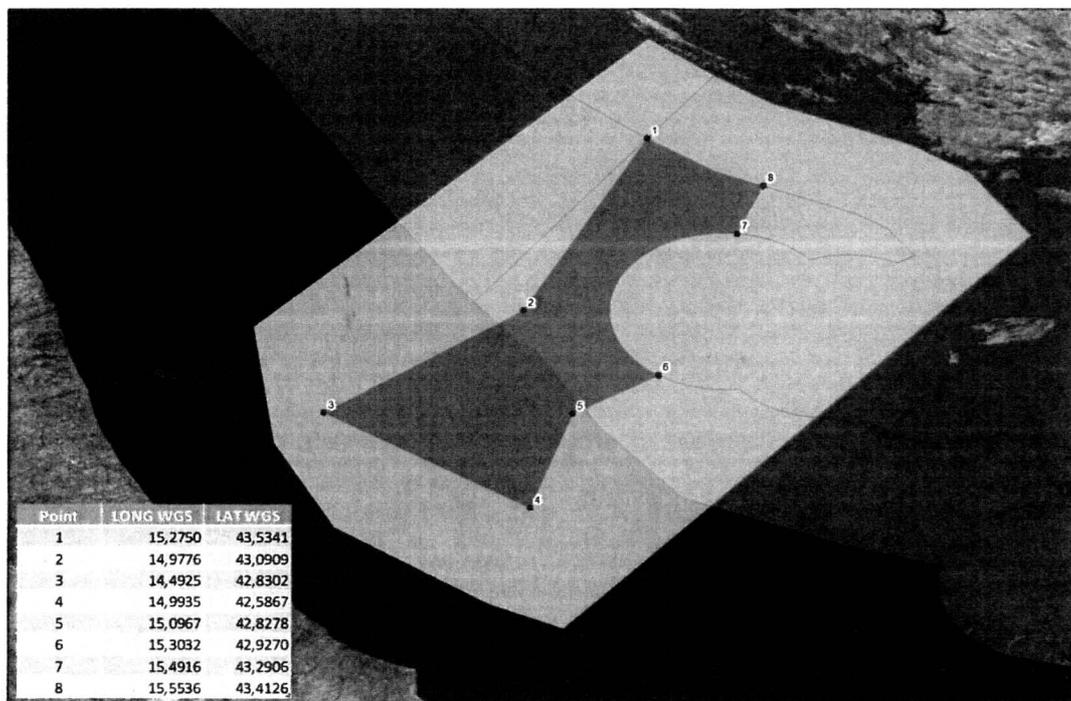
La zona è individuata dalle coordinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

16A05715
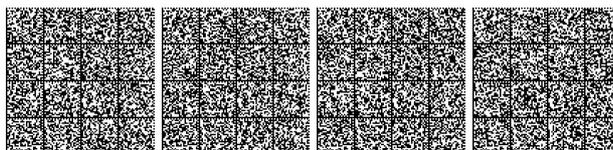
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Millenium - società cooperativa», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Millenium - Società cooperativa» con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale n. 10363031005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Roveroni, nato a Bologna l'11 novembre 1964 (codice fiscale RVRRCR64S11 A944M), ivi domiciliato in via Farini, n. 24.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05684

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Bovisud - società cooperativa», in Castelluccio Superiore e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione

dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bovisud - Società cooperativa», con sede in Castelluccio Superiore (Potenza) (codice fiscale 84002500761), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Mazzei (codice fiscale MZZPQL69L17I954F), nato a Stigliano (Matera) il 17 luglio 1969, ivi domiciliato, via G. Cialdini n. 76.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05685

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Domus società cooperativa edilizia», in Corridonia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica che la cooperativa «Domus Società cooperativa edilizia» non è più aderente all'associazione;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Domus Società cooperativa edilizia», con sede in Corridonia (Massa Carrara) (codice fiscale 00939690434), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la rag. Marisa Calvigioni, nata a Macerata il 19 luglio 1961 (codice fiscale CLVMRS61L59E783Q), domiciliata in Corridonia (Massa Carrara), via C. Vanni n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05686

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «L.A.P. società cooperativa», in Latronico e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti che hanno confermato l'incapacità di raggiungere lo scopo mutualistico sia per l'inattività dell'ente che per il disinteresse della compagine sociale a ricostruire il capitale sociale al valore minimo previsto dalla legge;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L.A.P. Società cooperativa», con sede in Latronico (Potenza) (codice fiscale 00916850761), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Comparato (codice fiscale CMPNTN63R25H591A), nato a Rotondella (Matera) il 25 ottobre 1963, domiciliato in Policoro (Matera), via Alessandria n. 32.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05687

DECRETO 23 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idroedilmix società cooperativa in scioglimento per atto dell'autorità», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 29 maggio 2015 n. 58/SAA/2015 con il quale la «Idroedilmix società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Gianluca Giorgi;

Vista l'istanza con la quale l'avv. Gianluca Giorgi ha chiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione del commissario liquidatore, dalla quale si rileva una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo realizzato pari a € 30.900,00 si riscontra una condizione debitoria pari a € 399.029,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Idroedilmix Società Cooperativa in scioglimento per atto dell'autorità» con sede in Argelato (BO), (codice fiscale n. 02784491207), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGLC70M09A944T), ivi domiciliato in via Rolandino, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 giugno 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05683

DECRETO 12 luglio 2016.

Sostituzione del liquidatore della «Eurosprint Italia», in Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Eurosprint Italia», con sede in Rimini, costituita in data 18 aprile 2000, codice fiscale n. 02021710419 si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 4 giugno 2013;

Visto il verbale di revisione del 1° gennaio 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base della irregolarità indicata nel predetto verbale rappresentata dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2012;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 1° marzo 2016, prot. n. 57926, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 maggio 2016;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Marco Tognacci, nato a Forlì, il 24 settembre 1959, codice fiscale TGNMRC59P24D704X, con studio in via Flaminia n. 229/N - 47921 Rimini;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Tognacci, nato a Forlì, il 24 settembre 1959, codice fiscale TGNMRC59P24D704X, con studio in via Flaminia n. 229/N - 47921 Rimini, è nominato liquidatore della «Eurosprint Italia», con sede in Rimini, codice fiscale 02021710419, in sostituzione della sig.ra Sandra Bartolini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05688

DECRETO 12 luglio 2016.

Sostituzione del liquidatore della «Gruppo V.I.P.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Gruppo V.I.P.», con sede in Milano, costituita in data 28 novembre 2006, codice fiscale n. 05504710962 si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 15 maggio 2014;

Visto il verbale di revisione del 16 gennaio 2015, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base della irregolarità indicata nel predetto verbale rappresentata dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2012;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 18 febbraio 2016, prot. n. 45221, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 maggio 2016;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma, il 18 aprile 1960, codice fiscale BLSLMR60D18H501B, con studio in via San Maurilio n. 13 - 20123 Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Maria Blasi, nato Roma, il 18 aprile 1960, codice fiscale BLSLMR60D18H501B, con studio in via San Maurilio n. 13 - 20123 Milano, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gruppo V.I.P.», con sede in Milano, codice fiscale 05504710962, in sostituzione del sig. Kolev Krasimir.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05689

DECRETO 12 luglio 2016.

Sostituzione del liquidatore della «Figli d'Italia», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Figli d'Italia», con sede in Genova, costituita in data 21 novembre 2007, codice fiscale n. 01763840996 si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 1° ottobre 2013;

Visto il verbale di revisione del 31 marzo 2015, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base della irregolarità indicata nel predetto verbale rappresentata dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2013;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 19 febbraio 2016, prot. n. 45416, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 maggio 2016;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937, codice fiscale BRNNGL37B19D9689H, con studio in via Rimassa n. 45/18 - 16129 Genova;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Bernardini, nato a Roma il 18 aprile 1960, codice fiscale BRNNGL37B19D9689H, con studio in via Rimassa n. 45/18 - 16129 Genova, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Figli d'Italia», con sede in Genova, codice fiscale 01763840996, in sostituzione del sig. Porcu Ferruccio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05690

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 luglio 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative avviate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammodernamento dell'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani». (Ordinanza n. 364).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge convertito n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 66 del 22 marzo 2013, che disciplina il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le relazioni del responsabile unico del procedimento del 15 marzo e del 4 maggio 2016;

Vista la comunicazione del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione dei laboratori ad alta sicurezza BLS3 e BLS4 presso l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», e delle opere interconnesse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 66 del 22 marzo 2013 citata in premessa, ad integrazione delle risorse allo scopo finalizzate, si provvede, nel limite di euro 841.891,83, con le risorse disponibili sul capitolo 957 del Centro di responsabilità 13 della Presidenza del Consiglio dei ministri, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento CURCIO

16A05712

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Duaklir Genuair». (Determina n. 933/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Astrazeneca AB è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Duaklir Genuair»;

Vista la determinazione n. 148/2015 del 17 febbraio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione della confezione codice AIC n. 043777010/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 marzo 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

DUAKLIR GENUAIR è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per il sollievo dei sintomi in pazienti adulti affetti da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Il medicinale «Duaklir Genuair» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

340 microgrammi/12 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inodissabile) – 1 inalatore con 60 dosi

AIC n. 043777010/E (in base 10) 19RYZL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,32

L'azienda si impegna a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* – parte seconda – i nuovi prezzi, come da accordi negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Duaklir Genuair» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determina (All. 1).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Piano Terapeutico per la prescrizione di aclidinio + formoterolo 340 mcg/12 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei centri specialistici, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi ogni 12 mesi e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa: ______________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ______________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________

Data di nascita: ____/____/____ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ______________________________

Indirizzo: ______________________________

Recapiti telefonici: ______________________________

ASL di Residenza: ______________________________

Medico di Medicina Generale: ______________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ______________________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo le linee guida GOLD ultima versione

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

- durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)
- durante una camminata in salita
- durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione
- dopo almeno 100 metri di camminata
- durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo annuale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia con modifiche ☐ senza modifiche ☐	
	Posologia
aclidinio + formoterolo	340 mcg/12 mcg/2volte al giorno

Data valutazione: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

16A05691

DETERMINA 12 luglio 2016.

Rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Vesanoid». (Determina n. 934/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Cheplapharm Arzneimittel GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vesanoid»;

Vista la domanda con la quale la ditta Cheplapharm Arzneimittel GmbH ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VESANOID è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

100 capsule molli 10 mg flacone vetro

AIC n. 029838024 (in base 10) 0WGLQ8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 350,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 577,64

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vesanoid» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05692

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 5 luglio 2016.

Adozione del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni. (Delibera n. 19654).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in base al quale le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni, che indica i princìpi a cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della citata legge n. 262/2005, la CONSOB disciplina con proprio regolamento l'applicazione dei princìpi indicati dalla medesima disposizione, specificando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Considerata l'opportunità di esercitare la sopra richiamata delega regolamentare al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti volti all'adozione degli atti di regolazione generale, il rispetto del principio di proporzionalità, nonché di promuovere il confronto con gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta ai documenti di consultazione pubblicati in data 24 aprile 2007 e in data 25 gennaio 2010;

Considerata l'opportunità di tener conto dell'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo nelle materie di competenza della CONSOB, nonché delle prassi applicative seguite dalla CONSOB e dalle altre Autorità di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, della citata legge n. 262/2005, nell'emanazione della normativa secondaria di competenza;

Considerato, altresì, che i principi di qualità degli atti normativi affermatisi in ambito europeo riconoscono un ruolo fondamentale alla fase di informazione e di consultazione dei soggetti interessati e alla realizzazione di analisi di impatto sulle proposte regolatorie e nella successiva fase di revisione delle stesse;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni

1. È approvato l'accluso regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2016

Il presidente: VEGAS

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE
I PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI
DI REGOLAZIONE GENERALE

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di regolazione generale da parte della CONSOB, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) le risposte a quesiti relativi a fattispecie specificatamente individuate;

b) gli atti attinenti all'organizzazione e al funzionamento della CONSOB, ivi inclusi quelli in materia di personale, gestione della spesa e accesso agli atti;

c) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) gli atti di regolazione generale adottati dalla CONSOB al di fuori dell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite dalla legge;

e) gli atti di regolazione generale adottati d'intesa o congiuntamente con altre Autorità, salvo quanto previsto dall'art. 9;

f) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla CONSOB in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità.

3. La CONSOB tiene conto di quanto previsto nel presente regolamento nell'attività istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite, nonché nell'adozione di comunicazioni di carattere generale che forniscono interpretazioni o chiarimenti di norme primarie o secondarie, e di raccomandazioni.

Art. 2.
Programmazione

1. La CONSOB, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica prevista dall'art. 8.

2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la CONSOB tiene conto:

a) delle fonti normative sovraordinate, anche dell'Unione europea, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale;

b) degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari;

c) dei risultati dell'attività di revisione periodica precedentemente svolta ai sensi dell'art. 8;

d) della necessità di effettuare la revisione periodica della normativa prevista dall'art. 8;

e) delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonché dalle associazioni rappresentative di tali soggetti.

3. L'attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. La CONSOB può in ogni caso procedere all'adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione.

4. Il documento di programmazione e le modifiche apportate al piano di attività sono pubblicate nel sito Internet della CONSOB.

Art. 3.
Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione

1. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, la CONSOB applica il principio di proporzionalità adottando le soluzioni ragionevolmente idonee a conseguire le finalità dell'atto di regolazione con i minori oneri aggiuntivi per i destinatari.

2. Al fine di applicare il principio di proporzionalità, la CONSOB effettua l'analisi di impatto della regolamentazione secondo le linee guida della Commissione europea in materia di migliore regolamentazione, graduando i metodi e le procedure di analisi in funzione della rilevanza dei rischi correlati alle finalità di vigilanza, della complessità della materia e del margine di discrezionalità risultante dalla normativa sovraordinata.

3. L'attività di analisi di impatto della regolamentazione, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2:

a) indica il presupposto e gli obiettivi dell'intervento normativo, dopo aver condotto l'analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari;

b) definisce le opzioni regolamentari, considerando, ove consentito dalla legge, anche l'opzione di non effettuare alcun intervento regolamentare;

c) stima i costi e i benefici attesi delle opzioni regolamentari, anche in considerazione dei tempi della loro attuazione, della tipologia dei destinatari delle norme e di quanto emerso nell'ambito delle procedure di consultazione;

d) indica gli oneri amministrativi introdotti o eliminati a carico degli investitori e delle imprese, stimandone l'impatto;

e) individua indicatori da utilizzare ai fini della successiva revisione dell'atto;

f) dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.

Art. 4.
Redazione delle norme

1. La CONSOB, nella redazione delle disposizioni, adotta un linguaggio chiaro, comprensibile e coerente con il quadro legislativo sovraordinato.

Art. 5.
Consultazione

1. Gli atti di regolazione generale sono adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica.

2. Ai fini della predisposizione dello schema di atto di regolazione generale, la CONSOB può effettuare consultazioni preliminari volte a raccogliere evidenze e opinioni su materie oggetto di intervento regolamentare. La CONSOB può istituire comitati, composti da operatori del mercato, esponenti dei soggetti interessati ed esperti, cui richiedere un parere preventivo sui documenti da sottoporre a consultazione. I comitati possono inoltre formulare proposte e osservazioni in merito all'efficacia delle attività svolte dalla CONSOB ai sensi del presente regolamento. I comitati sono istituiti e disciplinati ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni.

3. Prima dell'adozione dell'atto di regolazione generale la CONSOB diffonde un documento recante:

a) lo schema dell'atto nonché un'illustrazione, anche sintetica, dei suoi contenuti;

b) la descrizione delle motivazioni, degli obiettivi e delle conseguenze del provvedimento, delle consultazioni preliminari effettuate, nonché delle attività di analisi di impatto della regolamentazione realizzate;

c) le modalità e il termine entro cui possono essere trasmesse le osservazioni alla CONSOB.

4. Il documento di consultazione è pubblicato nel sito internet della CONSOB. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo.

5. Ciascun interessato può trasmettere alla CONSOB le proprie osservazioni sul documento di consultazione con le modalità ed entro il termine indicati nel documento stesso.

6. Le osservazioni al documento sono nominativamente pubblicate nel sito internet della CONSOB al termine della consultazione, salvo richiesta di pubblicarle in forma anonima o di non divulgarle da parte del soggetto che le ha inviate.

7. Durante la fase di consultazione la CONSOB può effettuare incontri anche aperti al pubblico e incontri con gruppi ristretti di soggetti interessati. Nel caso di incontri non aperti al pubblico, al termine della consultazione, la CONSOB dà notizia nel proprio sito internet degli elementi di valutazione emersi in tali sedi.

8. La CONSOB, qualora lo ritenga necessario, può effettuare ulteriori consultazioni su uno schema di atto di regolazione generale.

9. La CONSOB sottopone alle procedure di consultazione previste dal presente articolo l'adozione di raccomandazioni qualora abbiano contenuto generale.

Art. 6.
Adozione dell'atto finale

1. La CONSOB, conclusa la consultazione, adotta l'atto finale accompagnato da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Essa contiene altresì: le motivazioni e gli obiettivi del provvedimento, i risultati dell'attività di analisi di impatto della regolamentazione realizzata, gli esiti, anche in forma sintetica, della consultazione e gli indicatori che saranno utilizzati ai fini della successiva revisione dell'atto.

2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione generale sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione illustrativa, nel sito internet della CONSOB.

Art. 7.
Casi di deroga

1. La CONSOB può, indicando le ragioni nella motivazione dell'atto, derogare in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

situazioni di mercato che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la tutela degli investitori, imponendo la tempestiva adozione di atti di regolazione generale;

il termine per l'attuazione stabilito da una fonte normativa sovraordinata ne impedisca l'osservanza;

specifiche e motivate esigenze di tutela dei soggetti interessati rendano necessaria l'immediata adozione di atti di regolazione generale.

Art. 8.
Revisione periodica

1. La CONSOB sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per aree tematiche, le disposizioni contenute negli atti indicati all'art. 1, comma 1, valutando l'idoneità degli stessi a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio.

2. La revisione periodica dei regolamenti adottati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, mercati ed emittenti è effettuata attraverso una revisione, da compiersi a rotazione con cadenza triennale.

Art. 9.
Atti adottati congiuntamente con altre autorità

1. Agli atti di regolazione generale da adottare d'intesa o congiuntamente con altre autorità si applicano i protocolli d'intesa stipulati con tali autorità ovvero appositi accordi volti a disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

16A05711
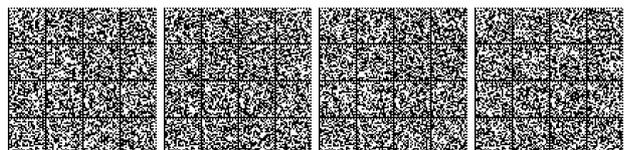
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 936/2016 del 12 luglio 2016

Medicinale: BENDAMUSTINA DR. REDDY'S.

Titolare AIC: Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD, Regno Unito.

Confezioni:

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 mg - AIC n. 044575013 (in base 10) 1BJB95 (in base 32);

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044575025 (in base 10) 1BJB9K (in base 32);

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044575037 (in base 10) 1BJB9X (in base 32);

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044575049 (in base 10) 1BJBB9 (in base 32);

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - AIC n. 044575052 (in base 10) 1BJBBD (in base 32);

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg - AIC n. 044575064 (in base 10) 1BJBBS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: 25 mg, 100 mg di bendamustina cloridrato (come bendamustina cloridrato monoidrato);

eccipienti: mannitolo.

Produzione del principio attivo:

Bendamustina cloridrato

Synthon, s.r.o - Brněnská 32/čp. 597 – Blansko - 678 01 Repubblica Ceca (produzione del principio attivo e intermedi, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio)

Synthon Hispania SL - C/ Castelló no 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat - Barcellona 08830 Spagna (controllo qualità e rilascio)

oncomed manufacturing a.s - Karásek 2229/1b - Brno–Řečkovice - 621 00 Repubblica Ceca (controllo qualità)

Labor L+S AG - Mangelsfeld 4, 5, 6 - Bad Bocklet-Großenbrach 97708 Germania (controllo qualità)

ITEST plus, s.r.o. - Kladská 1032 - Hradec Králové - 500 03 Repubblica Ceca (controllo qualità)

Controllo, rilascio dei lotti:

Synthon Hispania SL - C/ Castelló no 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat - Barcellona 08830 Spagna

Synthon, s.r.o - Brněnská 32/cp. 597 – Blansko - 678 01 Repubblica Ceca

Controllo dei lotti:

Quinta-Analytica s.r.o - Pražská 1486/18c - Prague 10 - 102 00 Repubblica Ceca

Labor L+S AG - Mangelsfeld 4, 5, 6 - Bad Bocklet-Großenbrach 97708 Germania

ITEST plus, s.r.o. - Kladská 1032 - Hradec Králové - 500 03 Repubblica Ceca

ITEST plus, s.r.o. - Bílé Vchýnice 10 - Vápno u Přelouče - 533 16 Repubblica Ceca

ITEST plus, s.r.o. - Šimkova 870 - Hradec Králové - 500 01 Repubblica Ceca

Produzione, controllo lotti, confezionamento primario e secondario:

oncomed manufacturing a.s - Karásek 2229/1b - Brno–Řečkovice - 621 00 Repubblica Ceca

Confezionamento secondario:

GE Pharmaceuticals Ltd. - Industrial Zone «Chekanitza – South» Area – Botevgrad – 2140 Bulgaria

Indicazioni terapeutiche

Trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica (stadio Binet B o *C)* in quei pazienti per i quali non è appropriata una chemioterapia contenente fludabarina.

Linfoma non-Hodgkin indolente come monoterapia in pazienti che hanno avuto una progressione di malattia durante o entro 6 mesi dal trattamento con rituximab o con un regime terapeutico contenente rituximab.

Trattamento di prima linea del mieloma multiplo (stadio Durie-Salmon II con progressione o stadio *III)* in associazione con prednisone in pazienti di età superiore ai 65 anni che non sono eleggibili a trapianto autologo di cellule staminali e che presentano neuropatia clinica al momento della diagnosi che precluda l'uso di un trattamento contenente talidomide o bortezomib.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044575025 (in base 10) 1BJB9K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 232,05

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 382,98

Confezione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044575049 (in base 10) 1BJBB9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 928,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1531,90

Confezione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg - AIC n. 044575064 (in base 10) 1BJBBS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 928,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1531,90

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Bendamustina Dr. Reddy's è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bendamustina Dr. Reddy's è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05693

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Aurobindo»

Estratto determina n. 937/2016 del 12 luglio 2016

Medicinale: RISEDRONATO AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. – via San Giuseppe, 102 – 21047 Saronno (Varese).

Confezioni:

AIC n. 040835151 - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc-Al;

AIC n. 040835163 - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pvc-Al.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 75 mg di risedronato sodico (equivalenti a 69,6 mg di acido risedronico).

Eccipienti:

Nucleo della compressa

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

crospovidone (Tipo *A)*;

idrossipropilcellulosa (grado a bassa viscosità);

magnesio stearato.

Rivestimento

ipromellosa (6cps);

macrogol 400;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro rosso (E172).

Produzione principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit XI

Survey No. 61-66, IDA – Pydibhimavaram,

Ranasthali (Mandal), Srikakulam (District), Andhra Pradesh. 532 409 - India

Produzione, confezionamento primario e secondario: Aurobindo Pharma Limited, Unit III Survey No. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal Ranga Reddy District, Telengana - 50090 India.

Rilascio dei lotti, controllo dei lotti, confezionamento secondario: APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG. 3000 Malta.

Rilascio dei lotti: Milpharm Limited Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD – Regno Unito.

Confezionamento secondario:

Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ)

Survey. Nos. 411/P, 425/P, 434/P, 435/P, 458/P, Plot No: S1(Part), Special

Economic Zone (Pharma), Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Telangana- 509302, India.

Next Pharma Logistics GmbH - Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia - 33605 Germania

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, - Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim, Germania

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A. via delle Industrie SNC, 26814 Livraga - Lodi - Italia

Depo Pack s.n.c. di Del Deo Silvio e C. – via Morandi, 28 – 21047 Saronno (Varese) Italia

Alloga (Italia) s.r.l. – Corso Stati Uniti, 9/A – 35127 Padova – Italia

Confezionamento primario e secondario: Tjoapack Etten-Leur, Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur - Olanda.

Confezionamento secondario: Loxxess Pharma GmbH, Pfaffenrieder Straße 5, 82515 Wolfratshausen - Germania.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'osteoporosi in donne in postmenopausa ad aumentato rischio di fratture (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc-Al - AIC n. 040835151 (in base 10) 16Y62H (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 79)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,88

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,77

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Risedronato Aurobindo è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Risedronato Aurobindo è la seguentemedicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05694

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumicon»

Estratto determina V&A/1226 del 12 luglio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PHARMEG S.R.L. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale FLUMICON

Confezione AIC n.:

037238058 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule

037238060 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule

037238072 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule

alla società: S.F. GROUP S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05695

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Steofen»

Estratto determina V&A/1224 del 12 luglio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CIPROS S.R.L. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in via Porta Rossa, 12, 50123 - Firenze (FI).

Medicinale STEOFEN

Confezione AIC n. 034513022 - «200 MG capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule

alla società: S.F. GROUP S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'Immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05696

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Dierregi s.n.c. di Di Raimondo Iuri e Gheri Leonardo», con sede legale in Prato (PO), Viale della Repubblica 245, ed Unità locale operativa in Calenzano (FI) via delle Cantine sn esercente attività di «lavorazione artigianale di argenteria e metalli preziosi e vari», già assegnataria del marchio di identificazione «28 PO», in seguito a presentazione di formale domanda di cancellazione dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 24 giugno 2016, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 66/16 del 4 luglio 2016.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 2 punzoni diritti di prima e seconda grandezza, non restituiti a quest'ufficio, allegando alla domanda di cancellazione denuncia di smarrimento, presentata alle autorità competenti in data 22 giugno 2016.

16A05705

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconoscimento, come associazione di protezione ambientale della «Associazione italiana sicurezza ambientale A.I.S.A. - Nazionale», in Somma Vesuviana e della «Gruppo d'intervento giuridico ONLUS», in Cagliari.

Con decreto ministeriale 18 luglio 2016 l'istanza dell'associazione denominata «Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. - Nazionale», con sede in Somma Vesuviana (NA), Via Santa Croce n. 117, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.

Con decreto ministeriale 18 luglio 2016 l'istanza dell'associazione denominata «Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus», con sede a Cagliari in Via Cocco Ortu n. 32, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.

16A05714

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione definitiva della strada militare n. 9 «SS. 27 Colle del Gran San Bernardo - Bivio per Bosses - Tete de Crevacol km. 11+000», in Saint - Rhemy - en - Bosses.

Con decreto direttoriale n. 303/3/5/2016 datato 10 giugno 2016, è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari, della strada militare n. 9 «SS. 27 Colle del Gran San Bernardo - Bivio per Bosses - Tete de Crevacol», avente una lunghezza complessiva di Km. 11+000, sita nel comune di Saint - Rhemy - en - Bosses (AO).

16A05701

Radiazione definitiva dell'ex strada militare «Cima Cavallera - Damos», in Valle di Cadore.

Con decreto direttoriale n. 301/3/5/2016 datato 30 maggio 2016, è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari, dell'ex strada militare denominata «Cima Cavallera - Damos, sita nel territorio del comune di Valle di Cadore (BL), censita al catasto terreni del comune censuario medesimo al foglio n. 40, particella n. 52, per una superficie complessiva di mq. 790.

16A05702

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Assegnazione al Ministero della difesa per finalità istituzionali di materiali d'armamento leggero e di munizionamento sottoposto a confisca, ai sensi dell'articolo 319 del Codice dell'ordinamento militare.

In data 27 luglio 2016 è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, concernente l'assegnazione al Ministero della difesa per finalità istituzionali di materiali d'armamento leggero e di munizionamento sottoposto a confisca, ai sensi dell'art. 319 del Codice dell'ordinamento militare.

16A05787

MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica al decreto n. 80 del 5 maggio 2016 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Invertin B.O.S.» 10mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 132 dell'8 giugno 2016, concernente il medicinale veterinario «Ivertin B.O.S» 10mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini;

Titolare A.I.C.: Società Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonès, 26 - El Ramassar, 08520 Les Franqueses del Vallès, (Barcellona) Spagna;

Laddove è scritto:

Medicinale veterinario INVERTIN B.O.S. 10mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini

Leggasi:

Medicinale veterinario IVERTIN B.O.S. 10mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini

16A05697

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Versican Plus P liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani».

Estratto decreto n. 107 del 24 giugno 2016

Procedura decentrata n. DE/V/0265/001/DC

Medicinale veterinario ad azione immunologica Versican Plus P liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Bioveta a.s. Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, (Repubblica Ceca)
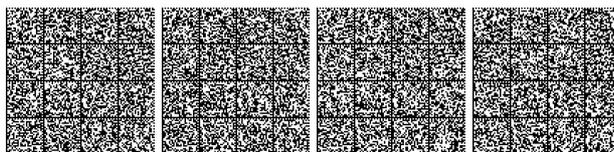
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione da 25 flaconi di liofilizzato da 1 dose e 25 flaconi di solvente A.I.C. n. 104899012

Confezione da 50 flaconi di liofilizzato da 1 dose e 50 flaconi di solvente A.I.C. n. 104899024

Composizione:

Ogni dose da 1 ml contiene:

Principi attivi:

Liofilizzato (vivo attenuato)

Parvovirus canino tipo 2b, ceppo CPV-2b Bio 12/B

Minimo

$10^{4,3}$ $DICT_{50}$*

Massimo

$10^{6,6}$ $DICT_{50}$

Solvente

Acqua per preparazioni iniettabili (acqua ad iniectabilia) 1 ml

* dose infettante il 50% delle colture tissutali

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione:

Cani

Indicazioni terapeutiche:

Immunizzazione attiva dei cani a partire dalle 6 settimane di età: per prevenire i segni clinici, la leucopenia e l'escrezione virale causata dal parvovirus canino.

Insorgenza dell'immunità: 3 settimane dopo la prima vaccinazione

Durata dell'immunità: almeno tre anni a seguito della vaccinazione primaria.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare immediatamente

Tempi di attesa:

Non pertinente

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico - veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

Efficacia immediata.

16A05698

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 950/2016.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012 il periodo di approvazione delle sostanze attive: carfentrazone etile, ciazofamid, etofumesato, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, linuron, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobina è stato prorogato al 31 luglio 2016. Lo stesso regolamento di esecuzione ha prorogato al 31 ottobre 2016 il periodo di approvazione delle seguenti sostanze attive: 2,4-DB, beta-ciflutrin, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), deltametrina, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iodosulfuron, iprodione, idrazide maleica, picoxystrobin e siltiofam.

Successivamente con il regolamento UE n. 950/2016 il periodo di approvazione delle suddette sostanze attive è stato prorogato rispettivamente al 31 luglio 2017 e al 31 ottobre 2017.

Ciò premesso, si rende necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive sopra citate per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 950/2016 della Commissione europea.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di scadenza.

Il comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A05700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 19/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi in data 20 marzo 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009495 del 4 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19/2015 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 20 marzo 2015, concernente il finanziamento del Fondo assistenza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

16A05706

Approvazione della delibera n. 21/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 16 dicembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009690 dell'8 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 16 dicembre 2015, recante: Revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

16A05707

Approvazione della delibera n. 21426/2015 adottata del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 22 maggio 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009305 del 27 giugno 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21426/15 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 22 maggio 2015, concernente i nuovi coefficienti di trasformazione (Tabella H51 ex artt. 26.1 e 33.1 RGP2012) nonché l'aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata anticipata (Tabella M ex artt. 20.3 e 34.3 RGP2012).

16A05708

Approvazione della delibera n. 22501/2016 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 giugno 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009914 del 13 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22501/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 24 giugno 2016, concernente la rivalutazione 2016 delle pensioni, dei contributi e dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni, nonché la predisposizione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 (RGP2012).

16A05709

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», registrata con regolamento reg. (CE) n. 776 del 4 agosto 2008.

Considerato che la modifica è stata presentata dalla società Maremosso Srl con sede in via Provinciale per Novano n. 26, 16030 Casarza Ligure (GE) e che il predetto soggetto possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Liguria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Art. 1.
Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», è riservata alle acciughe salate, prodotte e lavorate nell'area geografica di cui all'art. 3, che abbiano i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», viene riservata al prodotto ottenuto dalla lavorazione e successiva conservazione sotto sale delle acciughe.

Le acciughe, riferite esclusivamente ad individui della specie *Engraulis encrasicolus* L., sono pesci migratori e gregari che transitano, dalla primavera all'autunno, in prossimità della costa ligure e in inverno si stanziano tra i 100 e 150 metri di profondità.

La taglia massima è di 20 centimetri di lunghezza. Il prodotto definito maturo, cioè pronto per essere commercializzato dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

aspetto esterno: le acciughe devono risultare intere; la pelle, molto fine, deve risultare in parte ancora visibile;

consistenza: i filetti devono risultare morbidi e compatti ed aderenti alla lisca;

colore: differente a seconda della porzione del corpo varia dal rosa al bruno intenso;

sapore: asciutto, vivacemente sapido. Le carni risultano magre, poco untuose al palato.

Art. 3.
Delimitazione area di produzione

La zona di pesca, trasformazione e confezionamento della IGP «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» interessa le acque prospicienti la costa ligure ed il territorio dei comuni della Regione Liguria che si affacciano sul versante tirrenico delimitato dalla linea dello spartiacque.

In particolare l'area di pesca indicata ricade nella zona antistante la costa ligure, ad una distanza dalla costa in funzione della profondità di pesca (batimetria da 50 a 300 metri) con una distanza massima dalla costa di 20 km e della tecnica di pesca tradizionalmente utilizzata che è quella della lampara con reti a circuizione.

Il bisogno di delimitare la zona di pesca deriva dalla necessità di lavorare le «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» entro le 12 ore dalla cattura.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e in uscita.

In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei pescatori, trasformatori, confezionatori, e la tenuta di registri di produzione e di confezionamento, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità pescate, trasformate e confezionate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

In particolare, la struttura di controllo effettuerà verifiche ispettive per accertare che la pesca avvenga nel mare prospiciente la costa ligure.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte dell'organismo di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto

a) Metodi di cattura

Le acciughe sotto sale del Mar Ligure devono essere pescate con il metodo tradizionale «della lampara», sulla base quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il periodo di pesca è compreso fra il 1° aprile ed il 15 ottobre, quando l'acciuga ha raggiunto la maturità sessuale e dimensioni corporee fra un minimo di 12 ed un massimo di 20 centimetri. Ad ogni chilogrammo di prodotto deve corrispondere un numero di acciughe compreso fra 35 e 50 individui.

b) Metodi di lavorazione

b.1) Conferimento e presalagione

Le acciughe devono essere avviate alla lavorazione entro 12 ore dalla cattura del pescato.

È consentita una fase di presalagione, per un periodo non superiore alle 24 ore, al fine di consentire un ottimale spurgo del sangue presente in eccesso, nelle carni.

b.2) Pulizia

La pulizia delle acciughe deve essere effettuata a mano, asportando la testa e le viscere.

b.3) Salagione

Le acciughe pulite devono quindi passare alla salagione ed essere collocate a raggiera in contenitori idonei al contatto con alimenti, in strati sovrapposti. È ammesso l'uso di contenitori in legno di castagno, terracotta, in plastica o in acciaio idonei al contatto con alimenti.

Ogni strato di acciughe va coperto con sale alimentare marino comune di media grammatura; sull'ultimo strato va collocato un apposito disco in materiale ad uso alimentare di adeguato spessore e sopra di esso deve essere esercitata una pressione di circa 0,04 Kg/cm^2; che corrisponde a titolo di esempio, per contenitori del diametro di cm 35, ad un peso di circa 40 chilogrammi.

La pressione deve rimanere costante per tutto il periodo della maturazione.

Non sono consentiti pesi metallici.

b.4) metodi di stagionatura

La stagionatura deve essere effettuata in locali in cui sia possibile tenere costante la temperatura per tutto il periodo della durata di 40/60 giorni. Il sale deve consentire una lenta maturazione delle carni e il controllo delle fermentazioni.

La pressione esercitata sulle acciughe dai pesi posti sopra i contenitori deve permettere la formazione del liquido di estrazione.

Dopo i primi 4/5 giorni di maturazione il liquido ottenuto deve essere sostituito con una salamoia.

La salamoia deve essere controllata ed integrata per tutto il periodo della maturazione delle acciughe in modo da mantenere costante sia il livello sia la concentrazione della soluzione.

Per la maturazione del prodotto è ammesso l'utilizzo di salamoie di media (18-25%) o forte (25-33%) concentrazione.

La temperatura del locale di stagionatura può variare dal tipo di salamoia utilizzata che è compresa tra 20 e 28°C nel caso si utilizzino salamoie forti, mentre è compresa tra 16 e 20°C qualora si utilizzino salamoie medie. A maturazione avvenuta le acciughe salate devono essere trasferite dai contenitori in appositi contenitori cilindrici in vetro denominati «arbanelle».

b.5) affinatura e confezionamento

I contenitori devono essere di dimensioni sufficienti a consentire un adeguato confezionamento senza danneggiare il prodotto.

Sono possibili confezioni di dimensioni diverse ma le arbanelle cilindriche in vetro trasparente devono contenere acciughe salate con un peso netto complessivo tra 200 e 3000 gr.

Le acciughe devono essere disposte in strati successivi interponendo un lieve strato di sale marino comune, di media grammatura. Al fine di prevenire l'ossidazione del prodotto l'ultimo strato di acciughe, deve essere completamente ricoperto dalla salamoia preparata appositamente per il confezionamento del prodotto le cui caratteristiche corrispondono a quanto indicato all'art. 5 dal presente disciplinare.

Nelle arbanelle, sopra l'ultimo strato di acciughe, deve essere posto un dischetto idoneo al contatto con alimenti che ha lo scopo di tenere pressate le acciughe sotto il livello della salamoia.

Le acciughe confezionate dovranno avere una lunghezza non inferiore a cm 10.

La confezione deve essere sigillata per evitare versamenti di liquido, contaminazioni esterne e contenere l'evaporazione.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La reputazione di cui godono le «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», non soltanto sul mercato nazionale, è cosa nota ed ampiamente dimostrata. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

La conservazione delle acciughe sotto sale assume in Liguria una notevole importanza economica per via delle quantità prodotte e del notevole indice di gradimento da parte dei consumatori che si traduce in prezzi di vendita superiori a quello di prodotti analoghi di diversa provenienza. La preparazione del prodotto coinvolge da tempi antichissimi una notevole percentuale della popolazione attiva, cosa che comporta così un vivo interesse nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, per le sorti di questa rilevante attività. Al di là però di queste considerazioni di carattere economico, è da sottolineare che non c'è casa di pescatore così come di persone che abitano nei centri urbani minori, dove più vive sono le pratiche tradizionali, che non prepari a casa le acciughe sotto sale, avvalendosi di tecniche antiche tramandate di generazione in generazione. Un'attività, quindi, fortemente radicata nella cultura degli abitanti del versante marittimo della Liguria, ma altresì presente come nota di colore nella memoria della moltitudine di turisti internazionali che visitano le località di mare della Liguria.

Le condizioni ambientali del versante tirrenico della Liguria sono tali da permettere temperature miti, ideali per garantire una naturale maturazione del prodotto. La ridotta escursione termica presente sul territorio costiero, condizionata dall'azione omeotermica del mare, favorisce una maturazione ottimale.

Infatti le catene montuose delle Alpi e degli Appennini che degradano rapidamente verso il mare, costituiscono una valida barriera alle correnti fredde del nord ed allo stesso tempo una struttura di isolamento dell'area litoranea. Non a caso la riviera ligure è, grazie a questo clima, famosa nel mondo cosa che favorisce un notevole flusso turistico e consente coltivazioni di pregio come quella dei fiori.

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. Le Autorità di controllo preposte alla verifica del disciplinare sono le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova e delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, coordinate da Unioncamere Liguria, con sede in via San Lorenzo n. 15/1 - 16123 Genova. Tel. 010 248521 / fax. 010 2471522, e-mail: unione.liguria@lig.camcom.it.

Art. 8.
Etichettatura e commercializzazione

La commercializzazione delle acciughe deve essere effettuata negli appositi contenitori in vetro denominati «arbanelle» con sovrapposta etichetta riportante, con caratteri di stampa doppi rispetto a quelli di altre indicazioni, la dicitura «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» I.G.P. o «Indicazione Geografica Protetta». Nella medesima etichetta deve comparire nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e dell'eventuale confezionatore del prodotto, nonché il peso netto e sgocciolato del prodotto stesso.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.». Devono essere indicati tutti gli ingredienti utilizzati cioè: Acciughe del Mar Ligure sale, salamoia (acqua e sale).

Deve inoltre essere indicata la data di confezionamento e il termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro) tale data non dovrà superare i 24 mesi dalla data di confezionamento.

Sulle etichette verrà riportato il logo grafico, di cui al successivo art. 9.
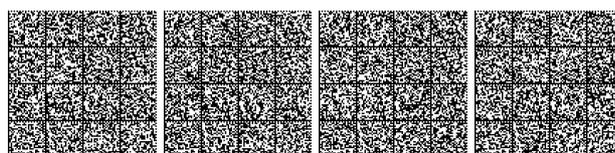
Art. 9.
Descrizione del logo e visualizzazione grafica

Il logo grafico riporta un disegno di acciughe stilizzate. Le indicazioni colorimetriche fanno riferimento ai colori CMYK e i caratteri *True type* per PC.

La scritta Acciughe in verdana grassetto pt. 61.078.

La scritta sottosale del Mar Ligure in verdana grassetto pt. 22,999.

Indicazioni colorimetriche
(Riferimento colori CMYK)
Versione del 1 giugno 07

Marchio I.G.P.
Acciughe sottosale del Mar Ligure

bozzetto

16A05704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'organismo ICT - Istituto Controlli Tecnici S.r.l., in Milano all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie.

Visto l'atto del notaio dr. Dario Restuccia, repertorio n. 2334 raccolta numero 1385, in data 11 gennaio 2016 nel quale l'assemblea della Società Genesia Certificazioni srl delibera l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società «Istituto Controlli Tecnici - I.C.T. srl» nella società «Genesia Certificazioni srl» e di modificare la denominazione della società in quella di «ICT Genesia Certificazioni srl»;

Vista la comunicazione della società ICT Genesia srl in data 2 aprile 2016 prot. MISE 92470, relativa alla revoca dell'abilitazione per l'organismo «Istituto Controlli Tecnici - I.C.T. srl»;

Visto il decreto direttoriale del 24 giugno 2016 è accettata la revoca dell'Organismo «Istituto Controlli Tecnici - I.C.T. srl con sede in Milano - Via A. Catalani 68, all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2013 cessa di avere efficacia.

16A05710

Graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali per l'anno 2014

Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto direttoriale del 22 luglio 2016 del Direttore per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio il 26 luglio 2016 al visto n. 573, approva la graduatoria delle emittenti radiofoniche locali per l'attribuzione dei contributi per l'anno 2014, ai sensi della legge n. 448/2001.

Il contenuto integrale del provvedimento, corredato dai relativi elenchi *a)*, *b)* e *c)*, è consultabile sul sito internet www.mise.gov.it, area tematica comunicazioni.

Si avverte che, è possibile far pervenire motivata richiesta di eventuali modifiche entro e non oltre il giorno 10 settembre 2016 secondo le modalità descritte sul sito del Ministero.

16A05760

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 4 luglio 2016, recanti: «Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2016 per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna e della Regione Siciliana» e «Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 170 del 22 luglio 2016).

I titoli dei decreti citati in epigrafe, riportati nel sommario e, rispettivamente, alle pagine 28 e 38, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* devono intendersi invertiti. Pertanto, il decreto riprodotto a pagina 28, si intende contraddistinto dal seguente titolo: «Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» e il decreto riprodotto alla pagina 38, si intende contraddistinto dal seguente titolo: «Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2016 per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna e della Regione Siciliana».

16A05851

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-180) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.